



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell’attuale struttura dell’ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l’emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTO il decreto interministeriale del 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215, con il quale sono state trasferite le funzioni e le risorse dell’ex ASSI al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto n. 487 in data 11 marzo 2013 con il quale il Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca ha affidato la gestione delle funzioni dell’ex ASSI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

alla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali (AGRET) ed alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (PQA);

VISTI in particolare l'art. 7, comma 2, del precitato d.lgs. n. 449/1999 e l'art. 2, comma 1, lett. i) dello Statuto dell'UNIRE, i quali comprendono nei compiti istituzionali di quest'ultima il controllo e la disciplina delle corse, affidando alla stessa la regolamentazione, l'organizzazione e la gestione delle strutture disciplinari;

VISTO il Decreto Ministeriale n.797 del 16 ottobre 2002 con il quale viene approvato il Regolamento delle sostanze proibite ;

VISTA la Deliberazione del Commissario Governativo n. 461 del 13 dicembre 2002: "*Regime di incompatibilità per i Veterinari incaricati U.N.I.R.E.*" ;

VISTA la Deliberazione del Commissario Governativo n.36 del 4 aprile 2003 con la quale vengono approvati i disciplinari dei compiti e responsabilità dei veterinari incaricati presso gli Ippodromi;

CONSIDERATA la peculiare attività del veterinario coadiutore, il quale nell'espletamento delle proprie funzioni o su incarico del veterinario responsabile, provvede all'identificazione dei cavalli, all'effettuazione del prelievo di campioni biologici e verifica la correttezza dei piani vaccinali così come previsto dal vigente disciplinare;

VISTA la richiesta del Dott. Luigi Carlo Garini del 4 aprile 2003 con la quale lo stesso faceva istanza di poter svolgere le funzioni di veterinario coadiutore incaricato dall'Ente presso gli Ippodromi e che tale istanza recepita favorevolmente è stata poi oggetto di provvedimenti di nomina adottati dal 2003 ad oggi;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.19 del 30 dicembre 2010 con la quale, nelle more dell'approvazione del Regolamento unificato è stato istituito l'albo degli addetti e controllo della disciplina delle corse, delle manifestazioni e competizioni di interesse dell'Unire ed è stato adottato il Regolamento per la tenuta dello stesso;

VISTA la Deliberazione del Commissario Governativo n.63 del 15 giugno 2011, nella quale in attesa di ulteriori approfondimenti è stato ritenuto sospendere l'efficacia della deliberazione commissariale n.19 del 30 dicembre 2010 e definire, sulla base degli elenchi forniti dalle aree tecniche, i nominativi degli addetti al controllo e disciplina delle corse ai fini dell'assegnazioni degli incarichi;

ATTESO che in data 31 maggio il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Milano, ha notificato al MIPAAF gestione ex ASSI una circostanza, secondo la quale il Dott.Luigi Carlo Garini svolgeva una attività parallela a quella istituzionale di custodia ed utilizzazione di sostanze farmaceutiche presso una importante scuderia di Galoppo, attività incompatibile ai sensi della citata delibera 461 del 13 dicembre 2002;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

ATTESO che la informazione di cui sopra è stata integrata, ai sensi dell'art.6 lett.b 241/90, con accertamenti d'ufficio da parte del responsabile del procedimento, da cui è risultato che l'ex ASSI, ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non conoscesse la predetta causa di incompatibilità, se non dalla data di comunicazione dei NAS di Milano e che l'attività dello stesso veterinario, a seguito dei dovuti approfondimenti, risulta svolta anche presso altre scuderie in qualità di libero professionista, come da apposizione del timbro attestante le avvenute vaccinazioni antinfluenzali sui passaporti dei cavalli di PSI;

TENUTO CONTO che il del Dott Luigi Carlo Garini, con nota del 22 aprile 2013, ha dichiarato di non versare in situazione di incompatibilità in occasione della accettazione di proroga della nomina degli elenchi dei giudici di gara, mentre la situazione di incompatibilità è documentalmente provata dalla lettera inviata dalla Scuderia Dioscuri in data 1 agosto 2012 alla ASL di Milano avente come oggetto "cambio titolarità scorta farmaci in allevamento presso Scuderia Dioscuri";

RITENUTO CHE il comportamento del Dott.Luigi Carlo Garini viene a ledere la norma stabilita dalla delibera n.461 del 13 dicembre 2002 "Regime di incompatibilità per i Veterinari incaricati U.N.I.R.E." per il quale l'incarico di Veterinario coadiutore è incompatibile con l'esercizio della libera professione veterinaria in forma singola ed in forma associata, su cavalli da corsa al galoppo negli ippodromi e nei centri di allenamento se si effettuano controlli negli ippodromi di galoppo; e su cavalli da corsa al trotto negli ippodromi e nei centri di allenamento se si effettuano controlli negli ippodromi di trotto;

VISTA la nota n. 0015081 del 31 maggio 2013, con cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha contestato la predetta incompatibilità al Dott. Luigi Carlo Garini;

VISTA la nota del 13 giugno 2013 con cui l'avv. Giovanni Masala, legale del Dott Luigi Carlo Garini, ha contro dedotto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali era a conoscenza della situazione di incompatibilità, avendo il Dott.Luigi Carlo Garini inviato la comunicazione di cambio titolarità scorta farmaci" in data 1 agosto 2012;

RITENUTO che le predette controdeduzioni non sono condivisibili in quanto, il Dott.Luigi Carlo Garini pur svolgendo attività incompatibile non ha mai messo al corrente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di questa circostanza; come risulta dalla citata nota del 1 agosto 2012, chiaramente intestata alla Azienda Sanitaria di Milano Servizio Igiene Veterinaria competente in materia;

CONSIDERATO che l'affermazione, secondo la quale il responsabile della titolarità della scorta dei farmaci presso un allevamento corrisponde ad una attività di mero adempimento amministrativo non è condivisibile, in quanto la titolarità abbraccia sia la fase della scorta che la fase dell'utilizzo del farmaco;

CONSIDERATO il parere del responsabile del procedimento, reso il 31 maggio 2013, con il quale si conferma la situazione di incompatibilità del Dott. Luigi Carlo Garini e la conseguente proposta di decadenza dagli elenchi di cui alla deliberazione ex ASSI n. 63 del 30 dicembre 2011;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

CONSIDERATA infine l'ipotesi di conciliazione a stregua della quale il Dott. Luigi Carlo Garini recederebbe dal rapporto di lavoro con la Scud. Dioscuri al fine di mantenere il rapporto professionale con il Ministero;

RITENUTO di poter accogliere parzialmente l'ipotesi di mantenimento del rapporto professionale suddetto, previa rescissione del rapporto di lavoro incompatibile e al tempo stesso di dover prevedere un periodo di sospensione dell'attività del Dott. Luigi Carlo Garini in conseguenza delle irregolarità riscontrate:

DECRETA

Art.1

1. di sospendere il Dott. Luigi Carlo Garini per la durata di sei mesi, decorrenti dal presente decreto, dagli elenchi di cui alla Deliberazione del Commissario Governativo n.63 del 15 giugno 2011;
2. la reintegrazione avverrà previo recesso dal rapporto professionale con la Scud. Dioscuri entro 30 giorni dal ricevimento del presente decreto e dall'astensione di prestazioni professionali su cavalli iscritti ai libri genealogici dell'Area Trotto, Galoppo, Registro Sportivo e Area Sella limitatamente ai cavalli anglo arabi impegnati in corse a loro riservate.
3. In caso di mancanza ottemperanza a quanto disposto dal presente decreto, il Dott. Luigi Carlo Garini verrà dichiarato decaduto dall'elenco di cui alla delibera n. 63 del 30 dicembre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Vaccafi

25 LUG. 2013